

DISCIPLINARE DI GARA

**INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LUCERNARI PER MESSA IN SICUREZZA
PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE – VII AMPLIAZIONE GRUPPI 20-24 E
VIII AMPLIAZIONE GRUPPO 42
CUP B12F24000090005 - CIG B8BB8600D6**

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

IMPORTO BASE DI GARA: **Euro 149.891,12 oltre IVA di legge** da compensarsi interamente **a misura** fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, come da art. 2 del CSA, di cui:

- **Euro 78.130,70** per lavori (al netto dei costi della manodopera ed incluse le spese generali e utili d'impresa afferenti ai costi della manodopera di cui al punto successivo), soggetti a ribasso;
- **Euro 64.208,61** per costi della manodopera, come desunti dal quadro di incidenza della manodopera, al netto delle spese generali e utile d'impresa, derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto attualmente vigenti, in particolare: operaio specializzato 31,78 euro/ora – operaio qualificato 29,41 euro/ora – operaio comune 26,35 euro/ora (costi orari netti, non incrementati del 27,60% - CCNL Settore dell'Edilizia e delle attività affini), soggetti a ribasso ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 110 c.5 lett. d), fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 co. 14 del D. Lgs. n. 36/2023;
- **Euro 7.551,81 oltre IVA di legge** per oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

L'importo delle opere è stato determinato sulla base del Prezzario per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte Edizione 2025, approvato con D.G.R. n. 1-961 del 9/4/2025 (B.U. della Regione n. 15 s.o. n. 2 del 10/4/2025).

In considerazione della possibilità, in corso di esecuzione, di modificare il contratto che si andrà a sottoscrivere nelle forme e nei modi di quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore dell'appalto è da ritenersi superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00.

CATEGORIA: OG1 - Edifici civili e industriali

Importo lavorazioni (cpv 45262522-6): **€. 149.891,12 (Manodopera e Oneri Sicurezza inclusi) oltre IVA di legge.**

VALIDAZIONE DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA: Atto sottoscritto dal RUP prot. n. 2296 del 09/07/2025 ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 art. 41 c. 7 del D.lgs. 36/2023.

FINANZIAMENTO: copertura finanziaria nel Piano Investimenti di AFC inserito nel BDG 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6/12/2024 e autorizzato dall'Assemblea dei Soci in data 19/12/2024.

PAGAMENTI: si rinvia all'art. 17 del C.S.A. Parte Amministrativa nonché agli artt. 6 ed 7 dello Schema di contratto ed alla normativa vigente ivi citata.

DURATA DEI LAVORI: **180 gg.** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da art. 4 dello Schema di contratto a cui si rinvia.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **Arch. Walter SAINO** – Funzionario dell'Ufficio Tecnico AFC Torino S.p.A..

* * * * *

L'invito riguarda la partecipazione alla procedura negoziata per l'esecuzione degli interventi di sostituzione lucernari per messa in sicurezza presso il cimitero Monumentale – VII Ampliamento Gruppi 20-24 e VIII Ampliamento Gruppo 42, per un importo a base di gara pari ad Euro **149.891,12** di cui Euro 142.339,31 soggetti a ribasso secondo i criteri sopra riportati ed Euro 7.551,81 non soggetti a ribasso, oltre iva di legge, come da determinazione a contrarre n. 155 del 07/10/2025.

L'operatore economico è tenuto, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, a pena di esclusione, ad indicare i costi aziendali della sicurezza non soggetti a ribasso ed i costi della manodopera sulla scorta di quanto previsto dall'art. 110, comma 4 e 5 del succitato decreto e s.m.i..

Si evidenzia che l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera a del D.Lgs 36/2023.

Le opere dovranno essere eseguite in conformità alla legge, al progetto esecutivo, al Capitolato Speciale d'Appalto ed alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

A tal fine si potrà visionare la relativa documentazione sul sito www.acquistinretepa.it, all'interno della **RDO telematica n. 5731192**.

Ciascuna operatore economico dovrà far pervenire l'offerta, suddivisa nelle sezioni amministrativa ed economica, attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione **entro le ore 10.00 del giorno 06/11/2025**.

Le date di svolgimento delle sedute di gara saranno comunicate mediante la sezione "comunicazioni" della Rdo telematica su indicata.

Si procederà a verificare sulla Piattaforma MEPA la documentazione amministrativa presentata e a controllarne la completezza, attivando – eventualmente - il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023.

Successivamente, si procederà all'ammissione delle candidature e all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione.

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio del minor prezzo**, trattandosi di contratto da stipulare **a misura** mediante ribasso sull'Elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale secondo il Metodo B di cui all'Allegato II.2 del Codice. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla terza cifra decimale, come indicato nella RDO a sistema.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante ne valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La stazione appaltante, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino *ex aequo*, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la stazione appaltante procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, mediante piattaforma Mepa.

Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno ritenute nulle e dunque escluse.

L'offerta di gara dovrà pertanto contenere:

- i documenti amministrativi come sotto indicati;
- l'offerta economica come sotto indicato.

Nella parte di offerta relativa alla **SEZIONE AMMINISTRATIVA** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) Istanza di ammissione alla gara**, redatta sulla base del modello disponibile all'interno della RDO a sistema e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta.

- 2) **D.G.U.E.**, mediante utilizzo del file in formato .xml (*Request.xml*) presente nella documentazione di gara, compilare la sezione dedicata sulla piattaforma (da Cruscotto selezionare il pulsante eDGUE posto a sinistra del menu) seguendo le istruzioni contenute al link: [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo#Compilazione del DGUE da parte dell'Operatore Economico](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo#Compilazione_del_DGUE_da_parte_dell'Operatore_Economico).

Il file così generato dal sistema dovrà essere ricaricato firmato digitalmente nella sezione documentazione da reinviare, sia in formato .xml (*Response.xml*) sia in formato .pdf (*Response.pdf*).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - nel caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziari e/o tecnico professionale, da ciascuna ausiliaria, compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
- 3) **Attestazione rilasciata da S.O.A.** regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella categoria (OG1) per classifiche adeguate ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023, eventualmente subappaltabile nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., o scorponabile ai fini della costituzione di A.T.I..
- 4) **Patto di Integrità e Codice Etico**, reperibili al seguente link: <https://trasparenza.cimiteritorino.it/disposizioni-general/atti-general>, compilato il primo e sottoscritti entrambi con firma digitale dal legale rappresentate dell'impresa.
- 5) **Ricevuta in originale del versamento del contributo** di Euro **18,00** codice CIG **B8BB8600D6** (da riportare nella causale della ricevuta stessa) a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Ciascuna Ditta dovrà invece inserire nella **SEZIONE ECONOMICA** dell'offerta la seguente documentazione **a pena di esclusione**:

- **Offerta economica** compilando il modello AFC allegato, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

1. ribasso percentuale, al netto di Iva, sull'importo ribassabile di **€ 142.339,31**; saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
3. la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- **Offerta economica mediante compilazione del modello MEPA** generato dalla Piattaforma, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.

In presenza di incongruenze tra il ribasso di gara offerto indicato nel modello AFC e indicato nel modello Mepa, sarà ritenuto valido il ribasso di gara offerto indicato nel modello Mepa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti in possesso dei requisiti relativi alla categoria OG1 classifica I.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Per le Riunioni di concorrenti dovranno essere prodotti i seguenti ulteriori documenti:

- ✓ **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- ✓ **procura** con la quale viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico.

E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

E' altresì consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, deve indicare l'impresa qualificata come capogruppo e contenere l'impegno che le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023.

Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste nell'istanza di ammissione.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si precisa che per le costituende ATI e per i costituendi consorzi di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle singole società.

Nel caso di raggruppamenti costituiti/da costituire tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere presenti (abilitate) sulla piattaforma secondo le regole della piattaforma MEPA di Consip S.p.A. pena l'esclusione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- 1) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- 2) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- 3) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- 4) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato di cui all'art. 68 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà contenere l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica e la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del codice.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria con i rispettivi DGUE nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 104 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante effettuerà in corso di esecuzione dell'affidamento le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in particolare con riferimento all'importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 sopra indicata.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett o), Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella loro offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto od alle caratteristiche delle prestazioni od al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla prestazione principale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione del contratto di avallo, della garanzia provvisoria (se richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- e) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione previste nel CSA.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.Lgs 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

* * * * *

L'aggiudicatario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione nei suoi confronti, ai fini della sottoscrizione del contratto deve presentare la seguente documentazione:

- a) **Cauzione definitiva**, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice e s.m.i..
- b) **Patente ex art. 27 del D.lgs. 81/2008**. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
- c) **Dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile (ai sensi art. 90 c.9 lett. b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- d) **Dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi art. 90 c.9 lett. b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- e) **Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (ai sensi art.1 lett. d, Allegato XVII d.lgs. 81/08 e s.m.i.).
- f) **Documento di valutazione dei rischi – DVR** di cui all'[articolo 17 c. 1, lett. a\)](#) del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (ai sensi art.1 lett. b, Allegato XVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- g) **Piano Operativo di Sicurezza - POS** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo l'allegato XV.
- h) **Tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
- i) **Assolvimento imposta di bollo**, con modalità che saranno successivamente comunicate.
- j) **Polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di RC verso terzi** di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 29 del C.S.A.

Parte Amministrativa. In ogni caso la suddetta polizza dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

Tutte le spese di bollo ai fini della stipula del contratto d'appalto ed in fase di esecuzione dello stesso, nonché eventuali tasse e o/imposte sono a carico dell'aggiudicatario giusto quanto previsto dalla normativa e circolari dell'Agenzia delle Entrate vigenti.

Si precisa che l'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Si informa inoltre che la formale stipula del contratto relativo alla gara in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione con firma digitale dello Schema di Contratto predisposto da AFC Torino S.p.A. e caricato nella RDO.

Il contratto che si andrà a sottoscrivere potrà essere oggetto di modifica nelle forme e nei modi di quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non pervenire all'affidamento e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Codice Civile.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante dichiara di non volersi avvalere, per il presente appalto, dell'istituto del Collegio Consultivo Tecnico. Si rinvia a quanto previsto all'art. 13 dello Schema di contratto.

La Stazione appaltante effettuerà tutte le comunicazioni relative all'appalto ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A. gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento.

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy.

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara; a tal proposito, si informa che sul sito internet <http://www.cimiteritorino.it/privacy/> è pubblicata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra.

La Stazione appaltante, ai sensi del suddetto D.lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Con il presente Disciplinare, per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 209/2024) e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.